

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE
Dipartimento di Giurisprudenza

CORSO DI STUDI in *MANAGEMENT PUBBLICO*

Codice degli appalti e *procurement*

Prof.ssa Bianca Nicla Romano

A.A. 2022-2023

Le fasi delle procedure di affidamento

Le fasi delle procedure di affidamento

Le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono verificarsi nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti che è stesso il Codice a prevedere. Infatti, prima dell'avvio di esse, così come previsto dall'art. 32, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Le fasi delle procedure di affidamento

Esse possono procedere ad affidamento diretto nei due casi contemplati dall'art. 36, comma, lett. a) e b) e cioè:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, per i quali l'affidamento diretto può avvenire anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta ed in cui la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria (come attualmente previsto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 5-*bis*, legge n. 120 del 2020);
 - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente.
-

Le fasi delle procedure di affidamento

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Tale affidamento deve essere indicato in una determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Ai fini della selezione dei partecipanti e delle offerte - che avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal Codice - **ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta**, la quale è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per *centottanta giorni* dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Le fasi delle procedure di affidamento

La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Quest'ultima provvede all'aggiudicazione dopo avere verificato la proposta di aggiudicazione.

Avere aggiudicato non significa, ovviamente, accettazione automatica dell'offerta dell'aggiudicatario, la quale è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 dello stesso art. 32 (ovvero *sessanta giorni*).

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

La disciplina del comma 8 è stata oggetto di modifiche ed integrazioni da parte dell'art. 4, comma 1, della legge n. 120 del 2020.

Esso prevede che, divenuta efficace l'**aggiudicazione**, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi *sessanta giorni*, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Le fasi delle procedure di affidamento

Se il contratto **non viene stipulato** nel termine previsto deve essere motivata tale scelta con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

La mancata stipula viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.

Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.

Le fasi delle procedure di affidamento

Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare **contratti di assicurazione** della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

Se, invece, la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Le fasi delle procedure di affidamento

Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

Le fasi delle procedure di affidamento

L'**esecuzione d'urgenza** di cui al comma 8 è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

In ogni caso il contratto non può essere stipulato prima di *trentacinque giorni* dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Le fasi delle procedure di affidamento

Il termine dilatorio dei trentacinque giorni non viene applicato:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) (e cioè per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

Le fasi delle procedure di affidamento

Il comma 11 - così come modificato dall'art. 4, comma 2 e 3, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - prevede il caso in cui sia proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare: in tali casi il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi *venti giorni*, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.

Le fasi delle procedure di affidamento

L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Ovviamente, il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

L'esecuzione di esso può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

Le fasi delle procedure di affidamento

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

Il termine entro il quale la proposta di aggiudicazione deve essere approvata da parte dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante decorre dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente; in mancanza, esso è pari a *trenta giorni* e può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti; in tal caso, esso inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o i documenti pervengono all'organo richiedente.

Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

Ai sensi dell'art. 33 l'eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle appena descritte.

Successivamente, l'approvazione del contratto è sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti.

Criteria di sostenibilità energetica e ambientale

L'art. 34 prevede che le stazioni appaltanti devono contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Esse devono inserire, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei **criteri ambientali minimi** adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144.

Tale norma si riferisce specificamente ai servizi di ristorazione e prevede che i servizi alberghieri e di ristorazione sono aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto, rispetto alla valutazione dell'offerta tecnica, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari .

Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

La norma sottolinea che i criteri ambientali minimi, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

Criteria ambientali minimi (C.A.M.)

I criteri ambientali minimi sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti ad individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

La loro efficacia nel nostro ordinamento è stata assicurata, successivamente alla loro definizione, grazie all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, grazie all'art. 34 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti” (modificato dal D.lgs. 56/2017), recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”, che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti e che completano il quadro delle fonti nazionali che cristallizzano l'importanza degli acquisti verdi.

Essi sono adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e la loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili.

Criteria ambientali minimi (C.A.M.)

In particolare, la citata L. n. 221 del 28 dicembre 2015, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, nota come “Collegato ambientale alla legge di stabilità per il 2014”, contiene numerose misure tese a valorizzare molto più incisivamente la qualità, specie quella ambientale, degli acquisti pubblici che riguardano l’ampio comparto ambientale, tra cui quelle in materia di tutela della natura e di sviluppo sostenibile, di valutazioni ambientali, di energia, di acquisti verdi, di gestione dei rifiuti e bonifiche, di difesa del suolo e risorse idriche, al fine di dare slancio alla *green economy*, settore economico in continua crescita e nel quale si punta ad un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale, attraverso la promozione del “riuso” delle risorse naturali e l’adozione di misure di semplificazione ed incentivazione ai comportamenti virtuosi da parte di soggetti che operano in campo ambientale.

Criteria ambientali minimi (C.A.M.)

Anche il Codice dei Contratti, che è entrato in vigore pochi mesi dopo l'approvazione del Collegato ambientale, reca importanti novità in materia.

In particolare, esso si sofferma sulla “Sostenibilità per la progettazione di lavori e servizi”, per cui si richiede:

- una particolare attenzione alla tutela della salute e dell'ambiente e della sicurezza;
- un limitato consumo di suolo nella fase di progettazione delle opere;
- il rispetto dei principi di risparmio e di efficientamento energetico, di valutazione del ciclo di vita e di manutenibilità delle opere, accessibilità e adattabilità per tutti gli utenti.

Nell'ambito dei “Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni esso prevede la possibilità di subordinare il principio di economicità ai criteri previsti nel bando ispirati ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

L'art. 34, sancisce l'obbligo di applicazione dei Criteri ambientali minimi almeno per le specifiche tecniche e per le condizioni di esecuzione contrattuale.

Criteria ambientali minimi (C.A.M.)

L'obbligo di applicazione viene riferito al 100% del valore a base d'asta per tutti gli appalti in cui si può conseguire efficienza negli usi finali.

La norma, così come modificata con il I correttivo contenuto nel D. Lgs. 56/2017, prevedeva una progressione estensiva dell'obbligo di applicazione dei C.A.M. fino al 100% entro il 2020 e prevedeva che esso si applicasse a tutte le stazioni appaltanti a prescindere dal valore dell'appalto, tenendoli in considerazione per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tra le categorie adottate si ricordano quella per gli arredi per interni, arredo urbano, ausili per l'incontinenza, carta, cartucce per stampanti, apparecchiature informatiche da ufficio, edilizia, illuminazione pubblica, illuminazione, riscaldamento/raffrescamento per edifici, pulizia per edifici, rifiuti urbani, ristorazione collettiva, sanificazione strutture sanitarie, tessili, veicoli, verde pubblico.

Criteria ambientali minimi (C.A.M.)

Nella versione attuale, ovviamente, la scadenza del 2020 non è più contemplata; resta che essi sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'applicazione dei CAM, oltre a consentire la valorizzazione della qualità ambientale e il rispetto dei criteri sociali, risponde anche all'esigenza della Pubblica Amministrazione di razionalizzare i propri consumi, riducendone, ove possibile, la spesa. Infatti, grazie ad essi, ad esempio, la Pubblica Amministrazione, negli anni, ha aumentato la percentuale di carta riciclata, l'impiego di auto e veicoli elettrici, ibridi e/o alimentati con gas naturali, l'acquisto di pneumatici ricostruiti, la digitalizzazione dei documenti, per favorire la loro dematerializzazione, tanto per segnalarne alcuni.

Criteria ambientali minimi (C.A.M.)

Nel 2017, con un D.M. adottato il 29.9.2017, sono stati aggiornati i C.A.M. adottati con il precedente D.M. 23 dicembre 2013 recante i “Criteria Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”.

In particolare, l’aggiornamento del 2017 prevede i criteri che le Amministrazioni pubbliche devono utilizzare nell’ambito delle procedure d’acquisto di sorgenti e di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica, precisando che esse devono perseguire obiettivi più ambiziosi di rispetto e protezione dell’ambiente, per raggiungere i quali possono decidere di utilizzare, per tutti o per alcuni criteri, livelli più restrittivi, fermo restando il rispetto delle altre specifiche tecniche definite in questo documento per i rimanenti criteri.

Criteria ambientali minimi (C.A.M.)

Il Codice dei Contratti sancisce l'obbligo di applicazione dei Criteri ambientali minimi definiti dal Ministero per l'ambiente, almeno per le specifiche tecniche e per le condizioni di esecuzione contrattuale.

Nonostante tale percorso normativo, si registra che l'applicazione dei CAM da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle centrali di acquisto non è ancora sufficientemente diffusa e solo un numero limitato di Regioni ha adottato un Piano di azione regionale sul GPP.

È necessaria una maggiore collaborazione istituzionale in tema di promozione di acquisti e realizzazione di opere pubbliche sostenibili, perché il primo obiettivo che con il GPP si vuole conseguire è quello di ridurre l'utilizzo di energie non rinnovabili e le emissioni di sostanze inquinanti nell'ambiente, causa dei cambiamenti climatici caratterizzanti da anni il nostro pianeta.

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione

Il PAN GPP è uno strumento introdotto dal comma 1126 dell'art. 1 della Legge Finanziaria del 2007 (la n. 296 del 27/12/06) predisposto dal Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP.

Esso è stato avviato nell'aprile 2008 ed aggiornato con il decreto del 10 aprile 2013: ha dato un notevole impulso agli acquisti sostenibili; è stato voluto per ciascuno Stato dalla Commissione Europea allo scopo di delineare la strategia per la diffusione del GPP (*Green Public Procurement*), le categorie merceologiche, gli obiettivi ambientali di riferimento qualitativi e quantitativi da raggiungere, gli aspetti metodologici generali.

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione

Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:

- a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
- b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
- c) riduzione della produzione di rifiuti;
- d) riduzione delle emissioni inquinanti;
- e) riduzione dei rischi ambientali.

Attraverso di esso viene data diffusione al GPP sia coinvolgendo i soggetti rilevanti per il GPP a livello nazionale sia diffondendo la conoscenza del GPP presso la Pubblica Amministrazione e gli altri enti pubblici, attraverso attività di divulgazione e di formazione, e la definizione di indicazioni metodologiche per la costruzione di processi di acquisto “sostenibili” e di criteri ambientali da inserire nei capitolati di gara.

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione

Tali azioni consentono al PAN GPP di raggiungere una serie di obiettivi ambientali strategici, tra cui l'efficienza ed il risparmio nell'uso delle risorse, in particolare dell'energia, e la conseguente riduzione delle emissioni di CO₂ ; la riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti ; la riduzione dell'uso di sostanze pericolose.

Per conseguire i suddetti obiettivi sono stati definiti i C.A.M. e sono state fornite indicazioni metodologiche volte ad orientare gli approvvigionamenti di forniture il cui ciclo di vita sia caratterizzato dall'assenza o dalle minori quantità possibili di tali sostanze e a favorire l'acquisto e l'uso all'interno degli appalti di servizi e lavori di prodotti con queste peculiarità.

Il PAN GPP è diventato uno strumento di politica economico-ambientale fondamentale che anche le Regioni sono invitate ad includere nella normativa regionale e settoriale.

G.P.P. (*Green Public Procurement*)

Qualche cenno merita anche il *Green public procurement*.

Si tratta letteralmente degli “appalti pubblici verdi”, e la Commissione Europea definisce tale strumento come «*L’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente, lungo l’intero ciclo di vita*».

Pertanto, ciascuna Pubblica Amministrazione può adottare una strategia di GPP nell’ambito delle proprie politiche per la sostenibilità e la tutela dell’interesse collettivo e tali strategie saranno tanto più efficienti quanto più verranno adottate dagli enti locali, i quali rivestono un notevole ruolo attivo nella promozione di processi di sostenibilità, ruolo destinato ad essere rafforzato anche dai processi di decentramento delle responsabilità statali in corso.

G.P.P. (*Green Public Procurement*)

In buona sostanza, il GPP orienta la domanda pubblica verso prodotti, servizi ed opere pubbliche che riducano l'uso delle risorse naturali, la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti, i pericoli e i rischi ed il consumo energetico, utilizzando le fonti energetiche rinnovabili ed ottimizzando, quindi, il “servizio” offerto.

Le sue strategie vanno ad inserirsi nell'evoluzione degli appalti pubblici, dove ai fornitori viene sempre più richiesto di disporre di capacità diverse per contribuire alla qualità del servizio dell'ente e allo sviluppo delle politiche, passando da una logica incentrata sul prezzo ad una logica “*value for money*”.

G.P.P. (*Green Public Procurement*)

Gli Stati membri europei sono stati stimolati ad attuare il GPP per meglio affrontare problemi ambientali quale quello dei rifiuti, ma anche dei cambiamenti climatici, in quanto contribuisce a ridurre i consumi energetici e le relative emissioni sia in maniera diretta - attraverso l'acquisto di servizi energetici a basso impatto ambientale - sia in maniera indiretta - attraverso l'acquisto di prodotti e servizi che minimizzino i consumi energetici nei loro processi di produzione, erogazione e dismissione.

L'Unione Europea, in numerosi documenti, ha evidenziato l'importanza ed il ruolo di una politica degli acquisti da parte della Pubblica Amministrazione attenta a valorizzare i prodotti e i servizi aventi minori impatti ambientali; tali prodotti non solo devono favorire il raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale, ma devono anche contribuire alla integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell'ente e alla integrazione tra i diversi strumenti di politica ambientale, coerentemente con la logica della Politica Integrata di Prodotto portata avanti e promossa a livello europeo già dal 2001.

G.P.P. (*Green Public Procurement*)

Pertanto, la Commissione Europea, nel febbraio 2001, ha pubblicato il Libro Verde sulla Politica Integrata relativa ai Prodotti, testo con il quale si definisce per la prima volta la strategia della Politica Integrata di Prodotto (*Integrated Product Policy – IPP*) intesa a rafforzare ed orientare le politiche ambientali riguardanti i prodotti e i servizi, allo scopo di promuovere lo sviluppo di un mercato più “ecologico”.

L’idea di fondo della IPP è che bisogna utilizzare le forze del mercato ed intervenire sul meccanismo dei prezzi, sulla domanda e sull’offerta se si vuole promuovere la qualità ambientale di beni e servizi e, dunque, se si vuole incentivare l’uso di prodotti a minore impatto ambientale, perché, attraverso la diffusione, il rafforzamento e l’integrazione, all’interno dei processi economici, di metodologie e di strumenti già esistenti - individuati e descritti nel Libro Verde – si può conseguire l’obiettivo di “tentare di ridurre l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi nell’arco dell’intero ciclo di vita” (*Life Cycle Assessment - LCA*), ovvero, dalla fase di estrazione e trattamento delle materie prime a quella dello smaltimento dei prodotti a fine vita.

G.P.P. (*Green Public Procurement*)

Con la Direttiva di Politiche Integrate di Prodotto - EUP, 2005/32/CE del 6 luglio 2005, riferendosi a tutti gli impatti ambientali (aria, acqua, rifiuti, energia), il Legislatore comunitario si è posto l'obiettivo di fissare un quadro per l'elaborazione di peculiari "specifiche" per la progettazione ecocompatibile di prodotti energivori, lungo tutto il loro ciclo di vita, con esclusione dei mezzi di trasporto di persone e cose. Tale elaborazione deve essere possibile partendo dall'osservazione che i prodotti che consumano energia sono responsabili di importanti impatti ambientali e che per prodotti appartenenti ad una medesima categoria si generano impatti di considerevole disparità.

Tutto ciò al fine di riuscire a fornire un quadro di intervento coerente sul prodotto, in modo da evitare che vengano adottate misure non coordinate per il miglioramento delle *performance* dei prodotti e di favorire la libera circolazione prevedendo regole coerenti in tutta Europa nella eco-progettazione.
